Presentato al Senato il Disegno di legge: “Istituzione della professione di Fisico”

Il sen. Andrea Augello (PdL), accogliendo la proposta dell’ANFeA (concordata con AIFM e AGI) ha presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge S. 2017 dal titolo “Istituzione della professione di Fisico”. www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/34952.htm

Il testo non è ancora disponibile sul sito del Senato, ma la versione inviata è consultabile sul sito ANFeA.

Il percorso è ancora lungo, ma il primo, necessario e importante passo è stato compiuto. In ogni caso l’esistenza di un DdL presentato in Parlamento rafforza la credibilità delle azioni che stiamo conducendo verso le istituzioni e il mondo del lavoro.

Nella preparazione della proposta abbiamo tenuto conto delle seguenti esigenze:

1. Necessità di evitare la frammentazione della figura professionale nelle diverse specializzazioni, come potrebbe avvenire se ogni associazione procedesse in maniera indipendente dalle altre. E’stato previsto un organismo unitario (OGEP), costituito con atto convenzionale tra le Associazioni di Fisici interessate al progetto (al momento ANFeA, AIFM e AGI), avente il compito di svolgere le seguenti funzioni:

a) istituire e mantenere aggiornato un Elenco professionale dei fisici professionisti articolato in sezioni e settori;
b) definire l’elenco delle attività relative ai diversi settori e le procedure per l’iscrizione all’Elenco;
c) rilasciare agli iscritti che ne facciano richiesta, un attestato di competenza, in conformità alla direttiva 92/51/CEE, che certifichi il possesso dei requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento nonché un comportamento conforme al codice deontologico della professione.

2. Necessità di definire in maniera sufficientemente precisa, ma non rigida, gli ambiti professionali di svolgimento delle attività dei Fisici, tenendo anche conto del doppio livello di laurea (triennale e magistrale).

3. Necessità di definire i requisiti di iscrizione all’Elenco professionale, differenziando il settore *“Fisica medica”*, per il quale è necessario il possesso del diploma di Specializzazione, dagli altri settori *“Fisica industriale, dei materiali e Tecnologie dell’informazione”* e “*Fisica della Terra, dell'ambiente e del territorio”*, sono necessari master e/o tirocinio con modalità demandate all’OGEP.

In sintesi il DdL composto di cinque articoli è organizzato come segue.

Con l'art. 1 si istituisce la professione di fisico e si fissano i requisiti per il suo esercizio.

L’art. 2 autorizza un apposito Organismo Gestione Elenco Professionale (OGEP), costituito dalle Associazioni professionali di categoria, ad istituire e gestire un Elenco professionale, suddiviso in due sezioni: la sezione A, riservata ai laureati magistrali, articolata in tre settori: Fisica industriale, dei materiali e Tecnologie dell’informazione; Fisica della Terra, dell'ambiente e del territorio; Fisica medica; la sezione B, riservata ai laureati triennali. Lo stesso articolo individua il settore “Fisica medica” come professione sanitaria.

Nell’art. 3 sono elencate le attività professionali della sezione A, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, e della sezione B, che implicano l'uso di metodologie standardizzate o su sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva. E' inoltre precisato che l'elencazione riportata non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale ai fisici iscritti nell'Elenco.

L’art. 4 fissa i requisiti per l’iscrizione alle due sezioni dell’Elenco, affidando all’OGEP la definizione di modalità e procedure. E’ richiesto il possesso della laurea magistrale della Classe

LM-17 (ex LS 20) – Fisica o della laurea in Fisica del previgente ordinamento per l'iscrizione alla sezione A, e il possesso della laurea Classe LT-30 (ex 25) -Scienze e tecnologie fisiche per la sezione B, nonché lo svolgimento di un tirocinio e il superamento della procedura di ammissione. Fa eccezione il settore "Fisica medica" per il quale è necessario e sufficiente il possesso del diploma della Scuola di specializzazione in Fisica medica.

Infine l'art. 5 fissa le procedure per la prima applicazione della legge.